

DECRETO-LEGGE RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI NELL'AMBITO DEL PIANO DI AZIONE PER LO SVILUPPO ECONOMICO, SOCIALE E TERRITORIALE.

RELAZIONE

Art. 1

(Rafforzamento del sistema doganale, lotta alla contraffazione e sostegno all'internazionalizzazione del sistema produttivo)

I commi 1 e 2 mirano al rilancio del sistema portuale italiano; infatti, tenuto conto che il 95 per cento circa dei traffici commerciali internazionali si svolge via mare, diventa preminente procedere ad una rivisitazione, nei porti, dell'attività doganale intesa nella sua accezione più larga, vale a dire come "momento doganale", cioè sistema complesso che, sebbene finalizzato allo scopo di fare entrare o uscire una merce, si articola in tutta una serie di attività svolte da soggetti diversi che, nella realtà italiana, non sempre operano in modo coordinato.

In attesa che trovi definitiva applicazione il disposto dei commi 57, 58 e 59 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, che istituiscono e disciplinano lo "sportello unico doganale", appare indispensabile procedere a forme di semplificazione e di coordinamento per le procedure di competenza delle altre amministrazioni al fine di:

- armonizzare le metodologie dei controlli con l'introduzione di tecniche che consentano il controllo mirato;
- eliminare le duplicazioni dei controlli stessi, previo opportuno coordinamento tra le amministrazioni interessate fino a prevedere la presentazione di certificazioni alternative;
- informatizzare le procedure portuali ed il collegamento telematico tra tutti gli uffici, le amministrazioni e gli enti operanti nei porti, al fine di costituire banche-dati integrate che favoriscano l'unificazione dei controlli, oggi diversificati e scoordinati, nonché di consentire, ove possibile, la trasmissione e la gestione elettronica dei dati.

Comma 3. Per evitare possibili danni alla competitività del relativo settore può essere utile un maggior controllo in occasione di passaggi intracomunitari di veicoli e, a tale fine, si ritiene necessario che anche l'Agenzia delle dogane possa ricevere le informazioni trasmesse in via telematica dai soggetti di imposta, informazioni che il comma 380 dell'articolo 1 della legge finanziaria 2005 attualmente limita all'Agenzia delle entrate.

Comma 4. Nel contesto evolutivo del commercio internazionale, l'Agenzia delle dogane svolge un ruolo primario ed articolato che abbraccia aspetti di varia natura, fra i quali meritano di essere segnalati:

- la tutela fiscale ed erariale, sia nazionale che comunitaria, inerente ai diritti doganali ed alle accise;
- il presidio della regolarità della produzione, dei commerci e dei traffici di beni soggetti alle suddette discipline;
- il contrasto ai traffici illeciti ed alle frodi, nella loro tipologia più ampia;
- la garanzia della sicurezza dei cittadini, in senso lato.

Per svolgere adeguatamente questo fondamentale ruolo, l'Agenzia delle dogane, a partire dall'anno 2001, si è dotata di nuovi strumenti tecnici, fra i quali n. 28 apparecchiature scanner installate nei principali porti ed interporti italiani, rispetto alle quali è necessario operare un potenziamento, anche in previsione dell'allargamento della C.S.I. (Container Security Initiative), nonché assicurare la costante e piena funzionalità delle apparecchiature già installate.

Per la predetta operazione di potenziamento comprensiva della manutenzione complessiva del sistema, il comma 4 prevede l'utilizzo da parte dell'Agenzia delle dogane entro il limite di ottanta milioni di euro, delle maggiori somme rispetto all'esercizio precedente versate all'Italia dall'Unione europea e che per effetto dell'art. 3, comma 1, lettera i), n. 3, della legge 10 ottobre 1989, n. 349, sono disponibili per essere destinati alla acquisizione di mezzi tecnici e strumentali e finalizzati al potenziamento dell'attività di accertamento, ispettive e di contrasto alle frodi da parte dell'amministrazione doganale.

Comma 5. Con tale disposizione si provvede all'istituzione di un fondo, che successivamente sarà ripartito con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, tra i dicasteri competenti, avente ad oggetto il "sistema d'informazione visti", finalizzato al contrasto della criminalità organizzata e della immigrazione illegale attraverso lo scambio tra gli stati membri dell'Unione europea di dati relativi ai visti.

Il comma 6 reca misure volte ad agevolare gli investimenti nelle attività aggiuntive dell'impresa. Il maggiore incentivo è costituito dall'elevazione del limite massimo di intervento della SIMEST, ora fissato al 25 per cento, al 49 per cento.

Comma 7. Al fine di rafforzare la lotta alla contraffazione, la disposizione è finalizzata ad evitare da un lato che l'importazione, l'esportazione, o la commercializzazione di prodotti recanti false o fallaci indicazioni possano trarre in inganno il consumatore, danneggiandolo o recando danno alla produzione nazionale e, dall'altro, che si proceda all'acquisto di merce contraffatta, ove si abbia consapevolezza della dubbia provenienza della stessa. Ai sensi del successivo comma 8, le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni sono destinate alla lotta alla contraffazione.

Con il comma 9, tenendo conto anche della recente sentenza della Corte di Cassazione si interviene sulla legge 350 del 2003 ai fini di poter tutelare il "made in Italy", sia tenendo conto del luogo di produzione dei prodotti (concetto di origine), sia avendo presente il produttore (concetto di provenienza).

Sempre sotto il profilo amministrativo, l'ampiezza dei fenomeni legati alla contraffazione induce a ritenere necessario un intervento di modifica dell'articolo 517 del codice penale, al fine di inasprire le sanzioni in esso previste.

Con il comma 12 si intende dotare il controllo dei flussi di delocalizzazione produttiva di una misura volta a disincentivare, escludendo dai benefici delle leggi indicate, le imprese interessate ai suddetti fenomeni di delocalizzazione.

La disposizione recata dal comma 13 è finalizzata a favorire il rientro in Italia delle imprese italiane che abbiano realizzato all'estero le proprie strutture produttive, individuate anche sulla scorta dell'elenco in possesso delle strutture tecniche degli uffici del Ministro per gli italiani nel mondo, promuovendo appositi contratti di localizzazione che consentono accordi operativi per la realizzazione mirata di infrastrutture materiali e immateriali, per la garanzia dei servizi amministrativi e di semplificazioni procedurali da parte degli enti locali e delle regioni.

Con il comma 14, si realizzano ipotesi migliorative delle norme disciplinanti le agevolazioni prestate dalla SIMEST, in particolare nel caso in cui le imprese intendano investire nel campo della ricerca e della innovazione

Da ultimo, il comma 15 prevede la possibilità, demandone la concreta attuazione ad un decreto ministeriale, a favore dei funzionari delegati responsabili presso gli uffici all'estero, di effettuare trasferimenti tra le aperture di credito disposte a loro favore: tali trasferimenti devono essere adeguatamente motivati e comunicati ai competenti uffici.

Art. 2

(Disposizioni in materia fallimentare, processuale civile e libere professioni)

L'articolo in esame detta le prime urgenti disposizioni finalizzate alla modifica della legge fallimentare in ordine all'istituto della revocatoria ed alla procedure di concordato preventivo.

In particolare, l'istituto della revocatoria fallimentare viene rimodulato, attraverso un intervento che, da un lato, precisa meglio i presupposti per l'esercizio dell'azione (oggi sovente fonte di incertezze applicative e di contrasti giurisprudenziali) e, dall'altro, inserisce una completa disciplina di esenzioni dalla revocatoria, al fine di evitare che situazioni che appaiono meritevoli di tutela siano invece travolte dall'esercizio, sovente strumentale, delle azioni giudiziarie conseguenti all'accertata insolvenza del destinatario dei pagamenti.

Per quanto concerne il concordato preventivo, le nuove regole rendono i creditori divisibili in classi che rendono più omogenea l'espressione dei loro diversi interessi nell'ambito della procedura liquidatoria: il concordato diviene lo strumento attraverso il quale la crisi dell'impresa può essere risolta anche attraverso accordi stragiudiziali che abbiano ad oggetto la ristrutturazione dell'impresa.

Con i commi 3 e 4 sono apportate modifiche al codice di procedura civile finalizzate ad aggiornare le norme rispetto ai moderni strumenti della comunicazione informatica e ad introdurre alcune novità per una maggiore celerità delle procedure di cui il sistema "giustizia" non potrà non giovare in relazione alle esigenze della domanda di giustizia.

I commi 5 e 6 intervengono nella materia delle libere professioni, stabilendo al comma 5 che, qualora l'abilitazione professionale sia il requisito per l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, il lavoratore deve iscriversi ai relativi albi professionali, non potendo, in caso contrario avere titolo ad espletare le funzioni oggetto del contratto di lavoro. Si prevede che il tirocinio possa essere svolto anche presso amministrazioni e società che si occupano di attività nel settore professionale.

Al comma 6 vengono dettate disposizioni in ordine alla composizione delle commissioni per l'esame di Stato, stabilendo che alla nomina di metà dei commissari provveda l'ordine professionale.

Con il comma 7 si stabilisce il criterio della tutela degli interessi costituzionalmente rilevanti per l'istituzione di nuovi ordini professionali, mentre il comma 8 detta disposizioni in ordine al riconoscimento di associazioni costituite da professionisti che non esercitano attività regolamentare.

Art. 3

(Semplificazione amministrativa)

L'articolo interviene, ai commi 1 e 2, in ordine alla legge 7 agosto 1990, n. 241, sostituendo l'articolo 19 (denuncia di inizio attività.).

Il comma 1 del nuovo articolo 19 mira ad ampliare le ipotesi nelle quali può essere svolta una attività senza richiedere alle pubbliche amministrazioni provvedimenti di licenza, autorizzazione, permesso ovvero l'iscrizione in albi o ruoli.

In particolare, una semplice dichiarazione dell'interessato (cittadino o impresa) sostituisce tutti provvedimenti di natura abilitativa, nei casi in cui il rilascio degli stessi dipende esclusivamente dall'accertamento di requisiti previsti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale.

La norma, in considerazione degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, esclude dalla liberalizzazione gli atti imposti dalla normativa comunitaria. Sono poi esclusi anche gli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte ad interessi particolarmente sensibili: difesa nazionale, pubblica sicurezza, amministrazione della giustizia, tutela della salute e della pubblica incolumità., dell'amministrazione delle finanze e del patrimonio culturale e paesaggistico.

È previsto, tra l'altro, che la pubblica amministrazione non possa chiedere ai soggetti dichiaranti informazioni o certificazioni, quando le abbia già in suo possesso o possa acquisirle direttamente presso altre pubbliche amministrazioni.

L'interessato può svolgere l'attività oggetto della dichiarazione decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della denuncia. Peraltro, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione l'amministrazione può verificare carenze nella dichiarazione e adottare provvedimenti interdittivi e di rimozione degli effetti.

Il novellato comma 3 dell'articolo 19 fa comunque salvo il potere dell'amministrazione di agire in via di autotutela entro un termine ragionevole e tenendo conto degli interessi di destinatari e controinteressati, come previsto in via generale dall'articolo 21-nonies, comma 1, introdotto dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15, di modifica della legge n. 241 del 1990.

Infine, il comma 5 dell'articolo 19, stante la commistione di diritti soggettivi e interessi legittimi, attribuisce alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie relative all'applicazione delle norme contenute nei due commi precedenti.

Con il comma 2 dell'articolo 3 si prevede la possibilità che il venditore richieda la prima registrazione dei veicoli al PRA attraverso lo sportello telematico dell'automobilista, con le modalità semplificate di sottoscrizione previste dal d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Con il comma 3 si provvede ad adeguare, conseguentemente il d.P.R. 19 settembre 2000, n. 358.

I commi da 4 a 6 trovano applicazione nei casi nei quali sia necessaria l'autenticazione della sottoscrizione per i passaggi di proprietà di beni mobili registrati e rimorchi ovvero in caso di costituzione di diritti di garanzia su tali beni, il cui valore non deve, però, superare i 25.000 euro.

In tali fattispecie, oggi viene effettuata esclusivamente dai notai, si prevede la possibilità che il "servizio" sia gratuito e possa essere prestato anche da alcune categorie di pubblici funzionari, dai funzionari e titolari degli sportelli telematici dell'automobilista e da funzionari dell'Automobile Club.

Ciò dovrebbe agevolare il cittadino nelle pratiche afferenti alla trascrizione degli atti e delle dichiarazioni suddette ed in ogni altro caso in cui la legge riconnette effetti giuridici alla presentazione degli stessi con sottoscrizione autenticata, in quanto sarà possibile rivolgersi ad una platea più ampia di soggetti legittimati ad apporre la necessaria autenticazione.

La disposizione in esame affida ad un decreto di natura regolamentare la concreta disciplina di tale facoltà e prevede, altresì, la possibilità che, attraverso lo strumento del regolamento, si estenda anche ad altri soggetti lo svolgimento di tale attività di autenticazione della sottoscrizione.

Art. 4

(Modificazioni alla legge 30 dicembre 2004, n. 311)

L'articolo in esame prevede alcune modifiche alla legge finanziaria 2005

In particolare, con la soppressione del comma 82 si interviene sulle norme finalizzate al contrasto di atti illeciti per gli enti che utilizzano finanziamenti pubblici.

La modifica al comma 344 è volta a stabilire che la decorrenza delle comunicazioni di cessione di fabbricati di cui al medesimo comma 344 e comma 345 sia collegato al decreto di approvazione del modello di comunicazione.

Con le modifiche al comma 362, si prevede, inoltre, che al Fondo per i pagamenti dei debiti di fornitura, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze siano riassegnate, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, anche le dotazioni relative a residui passivi perenti oltre che quelle in conto residui.

Infine, con la soppressione al comma 540 si provvede all'abrogazione delle disposizioni relative alla rideterminazione della rendita catastale di opifici e immobili costituiti per attività industriale.

Art. 5

(Interventi per lo sviluppo infrastrutturale)

La disposizione al comma 1, individua, in coerenza con la normativa volta all'accelerazione della spesa per investimenti, una priorità nei finanziamenti erogati dal CIPE, anche sulla base delle risorse rese disponibili dalla riforma degli incentivi, individuandola negli interventi inclusi nel programma per le infrastrutture strategiche.

Con i commi da 2 e 3 si prevede che il CIPE destini una quota del fondo per le aree sottoutilizzate per la riqualificazione ed il miglioramento della dotazione delle infrastrutture materiali ed immateriali delle città e delle aree metropolitane, in grado di accrescerne le potenzialità competitive.

In ordine all'individuazione degli obiettivi è prevista una attività propositiva dei Comuni sulla base di criteri e procedure stabilite con un pregnante coinvolgimento delle regioni e comuni e del partenariato istituzionale ed economico sociale di livello nazionale, secondo quanto previsto dalla delibera CIPE n. 20 del 2004.

Il comma 4 dispone che, alla realizzazione delle infrastrutture che verranno realizzate con il project financing, possano essere destinati anche agli investimenti immobiliari degli enti previdenziali.

Con il comma 5, e seguenti, sono dettate disposizioni finalizzate a permettere un'accelerazione nelle realizzazione delle opere ritenute strategiche ed urgenti; in particolare, a tale fine, vengono ritenute tali gli interventi relativi alle concessioni autostradali il cui iter di approvazione sia già completato.

A tale fine, per ciascuno degli interventi viene nominato, con d.P.C.M., un Commissario straordinario cui vengono attribuiti le funzioni, i compiti ed i poteri previsti dal decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135. Qualora si tratti di opera di interesse regionale o interregionale la procedura di nomina o sostituzione coinvolge anche la regione o la provincia autonoma interessata, ovvero in caso sia di interesse interregionale, anche il sindaco della città metropolitana.

I commissari hanno il precipuo compito di evitare o rimuovere gli ostacoli o ritardi per la realizzazione delle opere o nella fase di esecuzione delle stesse.

Nell'ottica dell'accelerazione, il comma 10 della disposizione, per quanto concerne la realizzazione dei terminali di gassificazioni già autorizzati e classificati quali infrastrutture strategiche, assegna agli enti preposti alla concessione delle necessarie autorizzazioni e permessi il

termine perentorio di sessanta giorni, decorsi i quali il Ministero delle attività produttive provvede alla nomina di un “commissario ad acta” per i relativi adempimenti.

Il comma 12 detta disposizioni in ordine ai casi di risoluzione del contratto di appalto disposta dalla stazione appaltante ai sensi del d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, prevedendo che l'appaltatore debba provvedere entro il termine assegnato allo sgombero delle aree di lavoro. In caso contrario la stazione appaltante provvede a ciò addebitando i relativi costi all'appaltatore.

Il comma 14 autorizza un contributo di 5 milioni di euro per 15 anni per la ricostruzione, riconversione e bonifica dell'area delle acciaierie di Genova-Cornigliano a carico del Fondo per gli interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri che, per tale finalità, è opportunamente reintegrato di tale cifra.

Con il comma 15 si prevede una proroga dei vincoli totali o parziali delle riserve idriche disposti in attuazione del piano regolatore generale degli acquedotti.

La disposizione, infine, recata dal comma 16 prevede la possibilità di utilizzare parte delle risorse assegnate dalla legge finanziaria per il 2003 per finanziamento degli interventi a titolo di mutuo agevolato anche per la realizzazione di incubatori per le imprese produttive.

Art. 6

(Destinazione di quota parte del Fondo rotativo per investimenti in ricerca svolti congiuntamente da imprese e università o enti pubblici di ricerca e per altre finalità di pubblico interesse).

La disposizione interviene sull'utilizzo del fondo rotativo per il sostegno alle imprese previsto dalla finanziaria del 2005. In particolare, il comma 1 destina una quota pari ad almeno il 30 per cento della dotazione finanziaria di detto fondo al sostegno di attività di ricerca e sviluppo delle imprese, il cui svolgimento è affidato, anche congiuntamente, a soggetti della ricerca pubblica.

L'individuazione concreta degli obiettivi e le modalità di utilizzo della quota parte del fondo rotativo è affidata al programma nazionale di ricerca approvato annualmente dal CIPE.

La disposizione interviene, poi, sull'utilizzo complessivo di detto fondo, individuando specifiche priorità nell'utilizzo: in particolare vengono individuati come prioritari i progetti di investimento relativi agli interventi finalizzati ad innovazioni, attraverso tecnologie digitali, di prodotti, servizi e processi aziendali, a programmi di innovazione ecocompatibile finalizzati al risparmio energetico, alla realizzazione dei corridoi multimodali transeuropei.

Al comma 4 viene prevista la destinazione delle risorse di cui al comma 1 per la realizzazione di programmi strategici di ricerca aventi come soggetti imprese, università ed enti pubblici di ricerca e che comprendano una destinazione di almeno il 10 per cento delle risorse per la formazione, la realizzazione o potenziamento dei distretti tecnologici, l'incentivazione degli investimenti in ricerca delle imprese con particolare attenzione a quelle di piccola e media dimensione.

Con il comma 5 si prevede la possibilità che il CIPE, su proposta dei Ministeri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e delle attività produttive, destini una quota del fondo per le aree sottoutilizzate al finanziamento di nuove iniziative imprenditoriali ad elevato contenuto tecnologico nell'ambito dei distretti tecnologici, definendo contestualmente le caratteristiche delle iniziative da finanziare.

Il comma 6 dispone in ordine alla proroga delle convenzioni stipulate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca in ordine alle attività istruttorie per la concessione di incentivi, prevedendo che le stesse possano proseguire per un periodo non superiore all'originaria durata e con una riduzione del corrispettivo di almeno il 20 per cento.

Il comma 7 definisce il coinvolgimento della Conferenza Stato-regioni in ordine alla definizione dei criteri ed indirizzi per la ripartizione tra le regioni e le province autonome del Fondo finalizzato alla costituzione di garanzie sul rimborso dei prestiti fiduciari ed alla corresponsione agli studenti meritevoli e bisognosi di contributi in conto interessi sui prestiti fiduciari stessi.

Con i commi 8, e seguenti, al fine di rafforzare l'innovazione e la produttività dei distretti e dei settori produttivi a livello territoriale, si prevede che il CIPE si costituisca in Comitato dello sviluppo, con modalità semplificate di funzionamento.

Tale Comitato, con il coinvolgimento delle parti sociali e su proposta dei Ministeri interessati, individua le priorità e la tempistica degli interventi settoriali, ne coordina i relativi interventi sulla base sia degli incentivi esistenti, anche mediante un loro riordino, ovvero proponendone di nuovi, sia con interventi in infrastrutture materiali ed immateriali, ovvero con altre forme, facendo ricorso alle modalità previste dall'articolo 2, comma 206, della legge 662 del 1996. Tali ultime modalità vengono peraltro utilizzate dal Comitato dello sviluppo con finalità di promozione del trasferimento tecnologico e del rafforzamento dell'innovazione delle imprese che si associano con università, centri di ricerca ed istituti di istruzione e formazione per la predisposizione ed attuazione di progetti di sviluppo innovativo dei distretti produttivi e tecnologici.

La disposizione, da ultimo, prevede che il Comitato dello sviluppo coordini, per le finalità sopra individuate, gli strumenti e le risorse finanziarie esistenti in bilancio, il Fondo per le aree sottoutilizzate, nonché il fondo rotativo per il sostegno alle imprese.

Con le medesime procedure semplificate di funzionamento analoghe a quanto stabilito dal comma 8, il successivo comma 12 stabilisce la costituzione del CIPE in Comitato per l'attrazione delle risorse, finalizzato al coordinamento e sviluppo delle iniziative per accrescere l'attrazione di investimenti e persone di alta qualifica in Italia. Con i commi seguenti si prevede che all'attuazione delle strategie e obiettivi generali provveda la società Sviluppo Italia, utilizzando, anche lo strumento del contratto di localizzazione, già disciplinato dalle delibere CIPE 19 dicembre 2002, n. 130, e 9 maggio 2003, n. 16, al cui finanziamento si provvede con quota parte del fondo aree sottoutilizzate.

Tale norma ha l'obiettivo di attrarre non solo capitali per investimenti in produzione, servizi e ricerca, ma anche capitale umano di alto profilo professionale e culturale come, ad esempio, studenti, ricercatori e studiosi, professionalità in grado di apportare particolare valore al Paese.

Il Paese potrà in tal modo:

- rafforzare la propria capacità di attrarre investimenti esteri soprattutto migliorando la conoscenza all'estero delle opportunità offerte agli investitori e potenziando lo strumento del contratto di localizzazione;
- consolidare e rafforzare la presenza delle imprese estere già operanti nel Paese;
- migliorare la competitività dei sistemi territoriali nei settori a più elevato contenuto tecnologico, anche elevando l'efficienza delle pubbliche amministrazioni e del sistema infrastrutturale;
- attirare le direzioni strategiche delle imprese estere e i loro centri di ricerca e sviluppo, in quanto luoghi di creazione e di diffusione di nuove conoscenze e formazione di nuove professionalità;
- attirare studenti stranieri e ricercatori di valore, anche agevolando il rientro di quelli italiani.

Art. 7

(Interventi per la diffusione delle tecnologie digitali)

La norma intende chiarire che gli interventi per la realizzazione delle infrastrutture per la larga banda di cui al programma approvato con delibera CIPE 13 novembre 2003 n. 83 possono essere realizzati in tutte le aree sottoutilizzate e finanziate con una quota del FAS, stabilita dal CIPE ed attuato dal Ministero delle comunicazioni per il tramite della società Infratel s.p.a. e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per il tramite della società Innovazione Italia S.p.a.

Al comma 2 si provvede al rinnovo del contributo statale, per il triennio 2005-2007, a favore della fondazione Ugo Bordoni .

La disposizione recata al comma 3 è finalizzata a contrastare la diffusione di apparecchi irregolari o illegali. Al termine dell'anno 2004 erano legalmente autorizzati circa 140.000 apparecchi con vincite in denaro e circa 240.000 senza vincite in denaro. Stime AA.MM.S individuano in almeno 20/25.000 gli apparecchi che consentono vincite in denaro, operando illegalmente o irregolarmente dal punto di vista autorizzatorio, ed in almeno 40/45.000 gli apparecchi senza vincite in denaro che si trovano nelle medesime situazioni di non conformità alle autorizzazioni di legge.

Con la disposizione in esame si intende utilizzare sistemi elettronici di identificazione e controllo che permettono l'analisi del software di gestione del gioco per controllare l'esistenza di variazioni, anche minime rispetto a quanto certificato e deposito presso i Monopoli di Stato, al fine far emergere situazioni illegali o irregolari.

Art. 8

(Riforma degli incentivi)

La norma intende promuovere le relazioni tra banca e impresa e rafforzare il mercato del credito, il cui sviluppo, specie nel Sud, è indispensabile per favorire la competitività del sistema produttivo. L'intervento appare di particolare urgenza in vista di Basilea 2 e in presenza di una progressiva attenuazione delle intensità di aiuto, che rende improrogabile il ricorso all'effetto leva correlato agli incentivi in conto interessi.

La nuova regolamentazione si applica sia alle agevolazioni concesse ai sensi del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, sia a quelle disposte attraverso patti territoriali, contratti di programma e contratti d'area che utilizzano le procedure di cui alle norme della citata legge n. 488 del 1992 per la determinazione delle agevolazioni accordate.

Il comma 1, alle lettere da a) a d), stabilisce le modalità del coinvolgimento degli istituti bancari per migliorare l'allocazione delle risorse. Il coinvolgimento finanziario degli istituti farà sì che questi investiranno nelle imprese che, a medio-lungo termine, avranno capacità di restituzione (cioè redditività). Questo sistema di valutazione, oltre ad attenuare fenomeni distorsivi della concorrenza, permetterà di selezionare investimenti più competitivi che, con maggiore probabilità rispetto al sistema pregresso, daranno luogo a occupazione stabile e gettito fiscale. Il principio guida di cui al punto e) formula una indicazione di coerenza con la logica complessiva dello strumento: l'insieme di parametri che (in aggiunta alla valutazione bancaria) determinerà gli esiti delle graduatorie dovrà cogliere fenomeni con caratteristiche specificate: coerenti in relazione agli obiettivi, misurabili e pienamente verificabili *ex-post*, ossia non suscettibili di espedienti formali tali da avvantaggiare i temerari in danno dei più corretti.

Il comma 2 rimanda alla disciplina secondaria per la normativa di dettaglio, stabilendo, alcuni criteri e principi.

Il comma 3 stabilisce – anche ai fini della prima applicazione – che l'ambito di applicazione della disciplina esclude i contratti di programma che sono di imminente approvazione da parte del CIPE; l'espressione “formalmente attribuite” si riferisce all'intervenuta conclusione della seconda fase della procedura prevista al punto 7.2 della delibera n. 26 del 25 luglio 2003 e, cioè, alla acquisizione della formale proposta del contratto di programma al CIPE da parte del Ministro delle attività produttive. Ciò allo scopo di non pregiudicare rilevanti investimenti di imminente attuazione.

Il comma 4 individua i soggetti preposti a svolgere le istruttorie con il nuovo regime e prevede una eccezione transitoria che tiene conto di un regime convenzionale già in atto.

La disposizione contenuta nel comma 6 è volta ad assicurare che, nel primo biennio, il volume di investimenti privati agevolati con le norme oggetto di riforma sia equivalente a quello medio agevolato negli anni 2003 e 2004, nonché a garantire che i risparmi conseguenti all'applicazione della riforma degli incentivi siano impiegati, nell'ambito degli strumenti finanziati con il Fondo per le aree sottoutilizzate, per incrementare i finanziamenti agli investimenti pubblici in infrastrutture, materiali e immateriali, così da pervenire ad un miglior equilibrio tra le due componenti della spesa in conto capitale.

Con i commi 7, e seguenti, sono dettate disposizioni in ordine a modifiche al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, finalizzati, sostanzialmente, a rendere coerenti le agevolazioni alla normativa comunitaria per gli investimenti operati da giovani imprenditori agricoli, nonché ad ampliare il riferimento di età dei soggetti beneficiari degli interventi.

Art. 9

(Dimensione europea per la piccola impresa e premio di concentrazione)

L'articolo 9, prevede l'erogazione di un credito di imposta pari al 50 per cento delle spese sostenute in studi e consulenze per le piccole e medie imprese rientranti nella definizione di microimprese, di cui alla raccomandazione della Commissione europea del 6 maggio 2003, che partecipino a processi di concentrazione

Il premio spetta a condizione che il processo di concentrazione o di aggregazione sia ultimato, avuto riguardo agli effetti civili, nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto e i ventiquattro mesi successivi; l'impresa risultante al termine dei predetti processi deve comunque rientrare nella tipologia di piccola o media impresa; inoltre, tutte le imprese che partecipano al processo di concentrazione devono aver esercitato l'attività nell'anno precedente alla data in cui è ultimato il processo di concentrazione ed essere residenti in Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo.

Il premio di concentrazione consiste in un credito di imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione, e condizionato alla trasmissione di un'istanza all'Agenzia delle entrate da parte dell'impresa derivante dalla concentrazione e spetta fino ad esaurimento dei fondi stanziati.

Art. 10

(Disposizioni in materia di agricoltura)

Il comma 1 reca modifiche al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, in particolare con la modifica dell'articolo 34, comma 2, lettera c), stante anche la modifica dell'articolo 2135 del codice civile, si intende rendere applicabili anche alle cooperative di trasformazione i benefici già previsti per gli agricoltori, ivi comprese le cooperative di produzione; con la soppressione del comma 3 del citato articolo 34 si intende, ai fini dell'individuazione dell'ammissione ai benefici, prescindere da individuazioni di volumi massimi di affari entro i quali fruire del regime speciale dell'IVA agricolo.

Con le ulteriori lettere si intende favorire le cessioni tra agricoltura e sopprimere il divieto di separazione facoltativa delle attività prevista dall'articolo 36 del medesimo d.P.R. 633 del 1972.

Con la lettera e) viene stabilito che tutti i contribuenti cui si rende applicabile il regime speciale agricolo, compresi i soggetti in regime di esonero, possono optare per l'applicazione dell'IVA nei modi ordinari.

Il comma 2 reca alcune modifiche alle imposte relative alla produzione di alcool e birra, con effetto a decorrere dal 2005.

Con il comma 3 si prevede l'adozione, entro il 31 dicembre 2005, di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le politiche agricole e forestali, finalizzato a rideterminare le percentuali di compensazione applicabili ai prodotti agricoli per assicurare ulteriori maggiori entrate pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006.

Ulteriori nuove entrate pari a 115 milioni di euro annue perverranno da una rimodulazione delle aliquote di accisa di cui al comma 2 per il tramite di un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane, con effetto dall'anno 2006.

Il comma 5 introduce lo strumento dei "contratti di distretto", in connessione con i contratti di filiera, al fine di localizzare in maniera ancora più efficiente l'intervento a sostegno del settore agroalimentare. Il comma 4 specifica che con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità per l'attivazione di contratti di distretto, prevedendo anche la possibilità di partecipazione attiva ai predetti contratti dei consorzi agrari di cui alla legge 28 ottobre 1999, n. 410.

L'istituzione dei contratti di distretto non produce oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato in quanto le risorse ad esse destinate sono ricomprese all'interno dei fondi disponibili ai sensi dell'articolo 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Il comma 7 dà attuazione al disposto dell'articolo 1, comma 512, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005), che ha previsto la gestione, da parte di ISMEA, degli interventi operati dal Fondo interbancario di garanzia (FIG). Viene conseguentemente prevista la soppressione

del FIG, dal momento che le sue funzioni ed i suoi rapporti giuridici attivi e passivi sono passati in capo all'ISMEA.

Il comma 8 prevede che la garanzia prestata da ISMEA, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, sia assistita anche dalla garanzia dello Stato, anche per un più rigoroso rispetto del dettato degli Accordi di Basilea 2 da parte di ISMEA.

Il comma 9 fa confluire le risorse inutilizzate per la meccanizzazione dell'agricoltura, di cui alla legge 27 ottobre 1966, n. 910, destinate originariamente al fondo per il risparmio idrico ed energetico, all'ISMEA per rafforzare l'intervento dell'Istituto nell'azione di garanzia finanziaria alle imprese agricole ed agroalimentari.

Con il comma 10 si stabilisce che il Ministero delle politiche agricole e forestali, allo scopo di favorire l'internazionalizzazione dei prodotti agricoli ed agroalimentari italiani promuova per il tramite della società Buonitalia spa, un programma di azioni per garantire un migliore accesso ai mercati internazionali. All'attuazione di tali disposizioni, ivi inclusa l'individuazione delle effettive risorse finanziarie disponibili, si provvede con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 11

(Sostegno e garanzia dell'attività produttiva)

L'articolo 11 incrementa di 100 milioni di euro, per l'anno 2005, il Fondo rotativo nazionale per gli interventi nel capitale di rischio, istituito con il comma 106 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004), con dotazione per il medesimo anno di 45 milioni di euro.

Sviluppo Italia Spa utilizza le risorse del citato Fondo per sottoscrivere o acquistare quote di capitale di imprese produttive che presentano nuovi programmi di sviluppo, ovvero quote di minoranza di fondi mobiliari chiusi che investono in tali imprese, secondo quanto stabilito dal CIPE e nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 350 del 2003.

Con i commi 3, e seguenti, si prevede l'istituzione di apposito Fondo finalizzato a finanziare gli interventi consentiti dagli Orientamenti UE sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà.

Il Fondo, con dotazione pari a 35 milioni di euro per l'anno 2005, è alimentato con parte delle risorse disponibili nel Fondo per interventi strutturali di politica economica, istituito con il comma 5 dell'articolo 10 del decreto-legge 29 novembre 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, nel quale confluiscono le entrate derivanti dalla proroga dei termini in materia di definizione di illeciti edilizi.

Il comma 5 del presente articolo prevede l'istituzione di un Comitato, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, con il compito di esercitare le attività di coordinamento e monitoraggio degli interventi per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese. Per la valutazione e l'attuazione di tali interventi il Comitato si avvale di Sviluppo Italia S.p.a.

Mediante una delibera CIPE, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvederà a dettare i criteri e le modalità per l'attuazione delle sopraccitate disposizioni.

Con il comma 7 si provvede alla modifica del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Tale decreto-legge è intervenuto modificando la struttura e l'operatività del Fondo di garanzia per le imprese artigiane di cui all'art. 2, comma 100, lettera b), della legge n. 662 del 1996, disponendo che il Fondo stesso operi esclusivamente attraverso la prestazione di cogaranzie e controgaranzie in favore dei confidi: la previsione di non contemplare tra i beneficiari del Fondo di garanzia per le imprese artigiane le banche impedisce alle PMI artigiane di ottenere una garanzia diretta da parte del Fondo stesso su un proprio finanziamento bancario, senza che vi sia una contestuale copertura da parte di un confidi. Il Fondo è divenuto, quindi, un organo di garanzia esclusivamente nei confronti dei consorzi di garanzia fidi; ne deriva che un'impresa per poter accedere alla copertura del Fondo dovrebbe: a) divenire esclusivamente socia di un confidi; (b) sostenere dei costi di accesso al credito più onerosi

rispetto alla caso della garanzia diretta, in quanto oltre alla commissione per la controgaranzia del Fondo, la PMI dovrebbe sostenere anche la commissione dovuta al confidi.

Si tratta quindi di procedere ad un adeguamento dei Fondi pubblici di garanzia alle nuove regole di "Basilea 2".

In primo luogo, è opportuno ricordare che la copertura prevista dall'art. 13, comma 28 della citata legge n. 326 del 2003 è in realtà una forma di riassicurazione del confidi e non una vera e propria controgaranzia riconosciuta in base ai principi di Basilea 2. Difatti, allo stato attuale, in caso di default dell'obbligato principale e del confidi, la banca non può escutere il Fondo di garanzia; al contrario, il Comitato di Basilea ha previsto che la controgaranzia è riconosciuta valida, ai fini di mitigazione del rischio di credito, solo qualora possa essere attivata dalla banca una volta verificatasi l'insolvenza dell'obbligato principale e del primo garante.

Inoltre, la nuova regolamentazione di vigilanza ha previsto che le garanzie dovranno diventare dirette, esplicite, incondizionate, irrevocabili e a prima richiesta, cioè immediatamente escutibili al verificarsi dell'insolvenza dell'obbligato principale. Data l'assoluta importanza e l'indifferibilità della questione, appare infine opportuno che l'adeguamento del Fondo di garanzia alle nuove regole in materia di requisiti patrimoniali delle banche possa essere attuato con un provvedimento di natura non regolamentare. Solo procedendo in tempi rapidi alla suddetta riforma, il Fondo potrà porsi come punto essenziale di riferimento per imprese, banche e confidi, nella non facile transizione verso l'ormai imminente traguardo rappresentato dall'entrata in vigore del nuovo Accordo di Basilea sulla vigilanza bancaria (Basilea 2). Al riguardo, si rammenta che il recente Fondo di garanzia per il credito al consumo, istituito con decreto del Ministero delle attività produttive in data 22 dicembre 2003, risponde ai requisiti imposti da Basilea 2.

Con il comma 8 si provvede all'ampliamento dell'applicabilità degli interventi di reindustrializzazione e di promozione industriale nei comuni individuati con d.P.C.M., tenuto conto degli accordi intervenuti tra Governo, enti territoriali interessati e alle parti economiche e sociali, per individuare adeguate soluzioni a situazioni di crisi di particolare rilevanza. Con i successivi commi 9 e 10 viene definita l'entità finanziaria del contributo straordinario e vengono dettate le necessarie disposizioni di copertura finanziaria a carico del Fondo aree sottoutilizzate.

La norma proposta, quindi, concorre all'attuazione degli impegni presi dal Governo con un contributo straordinario di 50 milioni di euro per il 2005, 50 milioni di euro per il 2006, 85 milioni di euro per il 2007 e 65 milioni di euro per il 2008 attraverso un'estensione degli interventi previsti dal decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, secondo le procedure di cui all'art. 1, commi 266 e 267 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

La copertura dell'onere è posta a carico dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come rideterminata ai sensi delle tabelle D e F della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

Con il comma 11 viene prorogata a tutto il 2010 l'applicazione delle condizioni tariffarie favorevoli per le forniture di energia elettrica alle imprese interessate da processi di sviluppo e di ristrutturazione produttiva.

Il comma 12 prevede l'estensione, per il tramite di provvedimenti dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, delle condizioni tariffarie di cui al DM del 19 dicembre 1995 alle forniture di energia elettrica destinata alle produzioni dell'alluminio, piombo argento e zinco e ciclo cloro soda per gli impianti già esistenti in alcune zone della Sardegna.

Art. 12

(Rafforzamento e il rilancio del settore turistico)

L'articolo 12 persegue lo scopo di incentivare il turismo in ambito nazionale, risorsa sulla quale il nostro Paese deve fare sicuro affidamento. Pertanto, al fine rilanciare l'Italia in ambito europeo e mondiale come Paese dalle grandi attrattive turistiche, archeologiche e culturali, il comma 1 istituisce un Comitato nazionale per il turismo, composto da figure istituzionali dello Stato e delle regioni e da rappresentanti delle principali associazioni di categoria, con compiti di coordinamento delle politiche di indirizzo del settore turistico.

Al comma 2, si prevede la trasformazione dell'Ente nazionale per il turismo (ENIT) in Agenzia nazionale del turismo italiana, sottoposta all'attività di indirizzo e vigilanza del Ministero delle attività produttive.

L'Agenzia, ente giuridico di diritto pubblico, è dotata di autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione, e succede all'ENIT in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi.

L'Agenzia, per il proprio funzionamento, dal punto di vista finanziario si avvale di contributi dello Stato, delle regioni e di altri enti pubblici, di contributi diversi e di proventi derivanti dalla gestione e dalla vendita di beni e servizi. Esclusivamente per l'anno 2005, quale fase di avvio, viene prevista l'erogazione di un contributo di 20 milioni di euro.

Con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, si provvede all'organizzazione ed alla disciplina dell'Agenzia, prevedendo la costituzione di un apposito Comitato tecnico-consultivo e dell'Osservatorio nazionale del turismo.

Con i commi 8, e seguenti, si disciplina il progetto "Scegli Italia", approvato dal Comitato dei Ministri della Società dell'informazione in data 16 marzo 2004, con l'obiettivo di incrementare i flussi turistici nazionali ed internazionali mediante l'uso di tecnologie digitali, che in questo campo giocano un ruolo determinante.

In particolare, è stata prevista e finanziata la realizzazione di una piattaforma digitale interattiva, denominata "Italia.it" (la cui prima versione dovrà essere realizzata entro il mese di maggio 2005) che consente la promozione dell'Italia, l'aggregazione delle strutture ricettive con funzioni di prenotazioni on-line, di gestione di contenuti informativi di qualità (*e-content*) e di erogazione di servizi avanzati. L'incarico di provvedere alla realizzazione e gestione di "Italia.it" è stato conferito ad Innovazione Italia S.p.a., società strumentale al Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, in raccordo con le iniziative delle regioni.

La norma è necessaria data l'urgenza di procedere allo sviluppo del progetto, per essere operativi, in vista della prossima stagione turistica e dei giochi olimpici invernali dell'anno 2006.

Art. 13

(Disposizioni in materia di previdenza complementare, per il potenziamento degli ammortizzatori sociali e degli incentivi al reimpiego, nonché conferma dell'indennizzabilità della disoccupazione nei casi di sospensione dell'attività lavorativa)

La disposizione, al comma 1, è finalizzata ad indicare, come previsto dall'art. 1, comma 42, della legge 23 agosto 2004, n. 243, le risorse necessarie a garantire la graduale attuazione delle deleghe legislative in materia di previdenza complementare previste dalla citata legge n. 243 del 2004.

In attesa della riforma organica degli ammortizzatori sociali, si disciplina:

al comma 2, lettera a), l'elevazione della misura e della durata dell'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali per i lavoratori non agricoli in relazione alle prestazioni in pagamento dal 1° aprile 2005 al 31 dicembre 2006. In particolare la durata massima del trattamento è estesa a 7 mesi per i soggetti con età anagrafica inferiore a cinquanta anni e a 10 mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a cinquanta anni e la percentuale di commisurazione alla retribuzione della predetta indennità è elevata al 50 per cento per i primi sei mesi ed è fissata al 40 per cento per i successivi tre mesi e al 30 per cento per gli ulteriori mesi (il decimo mese per i lavoratori con età pari o superiore a cinquanta anni);

al comma 2, lettera b), l'incremento, per l'anno 2005, per un importo pari a 150 milioni di euro (da 310 mln di euro a 460 mln di euro), delle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, finalizzate a nuove concessioni o proroghe di ammortizzatori sociali nel caso di crisi occupazionali gestite attraverso accordi conclusi in sede governativa;

al comma 2, lettera c), al datore di lavoro che assume un lavoratore posto in mobilità in deroga alla vigente normativa (comma 155 della legge n. 311 del 2004) spettano gli sgravi contributivi (contribuzione per apprendisti per 18 mesi in caso di contratto a tempo indeterminato o 12 mesi per il tempo determinato, prorogabili a 24 mesi in caso di trasformazione a tempo indeterminato: art. 8, comma 2, e art. 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223) o l'erogazione dell'indennità di mobilità che sarebbe spettata al lavoratore, con determinati limiti fissati nella norma di riferimento (legge n. 223 del 1991, art. 8, comma 4).

La norma prevede altresì che in caso di assunzione a tempo indeterminato di lavoratori posti in CIGS in deroga alla vigente normativa (comma 155 legge n. 311 del 2004) o posti in CIGS per crisi aziendale dovuta a cessazione di attività (per 12 mesi ai sensi della legge n. 223 del 1991 art. 1 o per 24 mesi ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291) spettano al datore di lavoro i benefici previsti dall'art. 4, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge

19 luglio 1993, n. 236, fino al 31 dicembre 2005; in questo secondo caso non si applicano, nel limite di spesa 10 milioni di euro, i limiti connessi alla fruizione per il lavoratore e all'ammissione per l'impresa ai trattamenti CIGS e non si applicano le riduzioni connesse con l'entità dei benefici.

Il pacchetto complessivo dei benefici non si applica, al fine di evitare comportamenti elusivi, nel caso in cui tra l'impresa accipiente e l'impresa di provenienza vi siano rapporti di collegamento o controllo;

al comma 2, lettera d), il riconoscimento di un incentivo per i trasferimenti dei lavoratori che accettino una sede di lavoro distante più di 100 chilometri dal luogo di residenza. In favore di costoro si prevede l'erogazione una tantum di una somma pari a una mensilità dell'indennità di mobilità in caso di contratto a tempo determinato di durata superiore a 12 mesi o pari a tre mensilità dell'indennità di mobilità in caso di contratto a tempo indeterminato o determinato di durata superiore a 18 mesi;

per le finalità di cui alle lettere da b) a d) del comma 2, con il comma 3 si dispone un conseguente incremento di dotazione del Fondo per l'occupazione;

al comma 4, il rifinanziamento, per 10 milioni di euro per l'anno 2005, del fondo per lo sviluppo relativo agli interventi per la reindustrializzazione delle aree di crisi, prevedendo che nella selezione degli interventi il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, dà priorità alle crisi occupazionali che stanno emergendo nel Paese;

al comma 5, la copertura degli interventi di cui ai commi da 2 a 4;

al comma 6, la clausola di salvaguardia prevista dal decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 ottobre 2002, n. 246;

al comma 7, la conferma del riconoscimento del trattamento ordinario di disoccupazione non agricola in favore dei lavoratori sospesi in conseguenza di situazioni aziendali dovute ad eventi transitori non imputabili all'imprenditore o ai lavoratori.

Infatti, l'indennizzabilità della disoccupazione a seguito della sospensione dell'attività lavorativa ha trovato applicazione sulla base delle istruzioni emanate dall'INPS con circolare n. 53140 del 23 febbraio 1953, a seguito di direttiva del Ministero del lavoro.

In particolare l'INPS ha disposto il pagamento dell'indennità nei confronti dei lavoratori sospesi e subordinatamente all'ottemperanza delle norme sul collocamento, così che l'indennità è riconosciuta ai lavoratori che, all'atto della sospensione dell'attività lavorativa, facciano valere i requisiti di due anni di assicurazione e almeno un anno di contribuzione. Nella prassi dell'Istituto tale indennità non è concessa nei casi di contratti di lavoro a tempo indeterminato con previsione di sospensioni lavorative programmate e di contratti di lavoro a tempo parziale verticale e non spetta nelle ipotesi di perdita e sospensione dello stato di disoccupazione disciplinate dalla normativa in materia di incontro tra domanda e offerta di lavoro;

al comma 8, la conferma del riconoscimento del trattamento di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti ai soli dipendenti delle imprese del settore artigianato sospesi in conseguenza di

situazioni aziendali dovute ad eventi transitori non imputabili all'imprenditore o ai lavoratori, la cui indennizzabilità è stata operata a seguito della nota del Ministero del lavoro n. 105611 del 29 luglio 1998 e subordinatamente ad un intervento integrativo pari almeno alla misura del venti per cento a carico degli enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva o alla somministrazione da parte degli stessi enti di attività di formazione e qualificazione professionale, di durata non inferiore a 120 ore.

Le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 non si applicano ai lavoratori dipendenti da aziende destinatarie di trattamenti di integrazione salariale, nonché nei casi di contratti di lavoro a tempo indeterminato con previsione di sospensioni lavorative programmate e di contratti di lavoro a tempo parziale verticale.

Le complessive disposizioni dai commi da 7 a 12 sono quindi dirette a dare certezza: a) agli eventi transitori, da definire con decreto interministeriale, sottostanti alle sospensioni di lavoro indennizzabili, determinando altresì il numero massimo annuo di giornate indennizzabili; b) ai criteri soggettivi di accesso alla prestazione; c) all'individuazione dei casi di esclusione; d) alla definizione del procedimento per l'individuazione dei lavoratori.

La disposizione di cui al comma 13, lettera a), si rende necessaria a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 51 del 2005, che ha censurato la norma, ora oggetto di modifica, nella parte in cui non prevede strumenti idonei a garantire la leale collaborazione fra Stato e regioni con riguardo al concreto svolgimento sul territorio regionale della formazione professionale, mentre la modifica di cui al comma 13, lettera b), corrisponde ad una richiesta delle regioni che chiedono una maggiore presenza nell'ambito dell'Osservatorio per la formazione continua.

Art. 14

(ONLUS, associazioni di volontariato)

L'articolo 14 introduce la deducibilità dal reddito delle persone fisiche e dei soggetti all'imposta sulle società delle liberalità in denaro o in natura erogate a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nell'apposito registro nazionale .

In particolare, ai sensi del comma 1, le liberalità in argomento sono deducibili nel limite del 10 per cento del reddito complessivo dichiarato e, comunque, nella misura massima di 70.000 euro annui. Inoltre, ai sensi del comma 2, l'agevolazione può essere concessa a condizione che il soggetto che beneficia delle liberalità rappresenti con completezza e analiticità, nelle proprie scritture contabili, le operazioni poste in essere nel periodo di gestione e rediga, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, un apposito documento che rappresenti adeguatamente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria.

La disposizione contenuta nel comma 3, attribuisce la facoltà di continuare ad applicare l'articolo 100, comma 2, del TUIR.

Il comma 4 dispone che qualora il soggetto erogatore esponga nella propria dichiarazione dei redditi deduzioni operate in violazione dei presupposti di deducibilità la sanzione amministrativa - nella misura dal cento al duecento per cento della maggior imposta o della differenza del credito - sia maggiorata del 200 per cento.

Inoltre, ai sensi del comma 5, qualora la deduzione risulti indebita in ragione della riscontrata insussistenza, in capo all'ente beneficiario dell'erogazione, dei caratteri solidaristici e sociali dichiarati in comunicazioni rivolte al pubblico ovvero rappresentati ai soggetti erogatori delle liberalità, l'ente beneficiario e i suoi amministratori sono obbligati in solido con i soggetti erogatori per le maggiori imposte accertate e per le sanzioni applicate.

Il comma 6 stabilisce, infine che la deducibilità delle liberalità in denaro o in natura erogate a favore delle ONLUS e delle associazioni di promozione sociale non può cumularsi con ogni altra agevolazione fiscale prevista a titolo di deduzione o di detrazione di imposta da altre disposizioni di legge.

I commi 7 e 8 intervengono direttamente sul corpo del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, riformando gli articoli 10 e 100.

Il comma 7, alla lettera a), introduce, al comma 1 dell'articolo 10 del TUIR, dopo la lettera *l-ter*), la lettera *l-quater*), con la quale rende deducibili dalla determinazione del reddito complessivo

le erogazioni liberali in denaro effettuate a favore di università e di istituzioni universitarie pubbliche, degli enti di ricerca pubblici, ovvero degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, nonché degli enti parco regionali e nazionali.

Il comma 7, lettera b), interviene sul comma 2 dell'articolo 100 del TUIR, modificando le lettere a) e c).

Con l'intervento alla lettera a) si evita il pericolo di sovrapposizione derivante dalla prevista sostituzione della lettera c).

La lettera c) rende integralmente deducibili dal reddito d'impresa, le erogazioni liberali a favore di università e di istituzioni universitarie pubbliche, degli enti di ricerca pubblici, ovvero degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, nonché degli enti parco regionali e nazionali.

Il comma 8 consente di esentare da tasse e imposte indirette, diverse da quella sul valore aggiunto, gli atti relativi ai trasferimenti a titolo gratuito a favore di università e di istituzioni universitarie pubbliche, degli enti di ricerca pubblici, ovvero degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché degli enti parco regionali e nazionali, infine, riduce del novanta per cento gli onorari notarili relativi agli atti di donazione di cui trattasi.